



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 524 del 29/09/2023

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI COLLABORATORE SANITARIO / EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. "D" DEL 11.03.2022. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA ORDINANZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 330/2023 DEL 7 SETTEMBRE 2023.

PROPONENTE: S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI COLLABORATORE SANITARIO / EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. "D" DEL 11.03.2022. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA ORDINANZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 330/2023 DEL 7 SETTEMBRE 2023.

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- PREMESSO** che con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale Concorsi del 11.03.2022, l'A.S.L. NO ha indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di collaboratore sanitario / educatore professionale cat. "D";
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 77 del 10 febbraio 2023, con cui è stata approvata la relativa Graduatoria di merito redatta per effetto dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice;
- DATO ATTO** che in data 4 aprile 2023 è stato notificato ricorso al T.A.R. Piemonte con istanza cautelare ed istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41 co. 4, C.P.A., in nome della candidata B.S. (*indicata in acronimo per ragioni di tutela della riservatezza*);
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 213 del 12 aprile 2023, con cui l'Amministrazione ha deciso di resistere e costituirsi in giudizio, affidando incarico di patrocinio legale all'avv. Ignazio Pagani del Foro di Novara;
- PRESO ATTO** dell'Ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte (Sezione Terza) pubblicata in data 7 settembre 2023 n. 330, con cui l'Organo giudicante ha accolto l'istanza cautelare;
- RITENUTO** di doversi conformare – nelle more della decisione nel merito del ricorso – allo scopo di evitare eventuali giudizi di ottemperanza a quanto disposto interinalmente dalla suddetta Ordinanza, nei seguenti termini:
- a) l'Ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 330/2023 sospende (ma non annulla) la graduatoria di merito approvata con Deliberazione n.77/2023, né tantomeno annulla la Deliberazione stessa, disponendo la sola rinnovazione del segmento procedimentale "*per cui è causa*" (con ciò intendendosi la prova orale della ricorrente B.S.);
 - b) sino al 6 settembre 2023 - essendo la graduatoria di merito del tutto valida ed efficace, perché la sospensione con ordinanza cautelare, a differenza dell'annullamento disposto con sentenza di merito, non ha effetti retroattivi sul provvedimento impugnato - con ripetuti atti si è dato corso all'utilizzazione della graduatoria stessa mediante suo scorrimento sino alla posizione n.°9 compresa (sussistendo impellenti necessità operative di inserire, nell'interesse pubblico, le professionalità per cui era stato bandito il concorso, come espressamente illustrato e documentato al T.A.R. nelle difese dell'Azienda), così instaurando rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i concorrenti utilmente collocati e disponibili, nonché con la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro;
 - c) ragioni di economia procedimentale; di conservazione degli effetti utili dell'atto impugnato; di bilanciamento degli interessi pubblici e funzionali dell'ASL Novara; di tutela dell'affidamento (anche civilistico) degli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria e già contrattualizzati verso i quali non può spiegare effetto retroattivo l'interinale sospensione disposta dal T.A.R. Piemonte; il rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del correlato divieto di aggravio procedimentale declinato dall'art. 1, L. n. 241/1990, per cui

l'esercizio del potere deve perseguire il soddisfacimento dell'interesse pubblico tramite l'adozione di provvedimenti il meno possibile incidenti sulla posizione giuridica e sul "bene della vita" di ogni soggetto comunque toccati dal procedimento, tutti assieme considerati inducono – nell'attuale fase interinale e cautelare del giudizio - a confermare la validità e l'efficacia dei riferiti contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato già stipulati ed instaurati prima dell'Ordinanza T.A.R. n.330/2023, appunto produttiva di effetti sospensivi dell'efficacia solo a decorrere dalla sua pubblicazione, avvenuta il 7 settembre 2023;

- d) Invero, oltre che ossequiosa dei canoni di economicità, proporzionalità e appropriatezza dell'azione amministrativa per i concorrenti contrattualizzati, tale modalità di esecuzione del giudicato cautelare è pienamente coerente con il tenore testuale dell'ordinanza che dispone *"la ripetizione della prova orale per cui è causa ai sensi e nei modi specificati in motivazione"*; per il che la ripetizione di essa nei confronti della sola ricorrente risponde anche ai principi euro-unitari di adeguatezza e proporzionalità anche con riguardo agli altri candidati in graduatoria e non contrattualizzati, assolvendo tutti e tre i criteri su cui si fonda la verifica del rispetto di tali principi. Segnatamente, la ripetizione della prova orale per la sola ricorrente è idonea rispetto all'obiettivo perseguito (ottemperare alla pronuncia cautelare del T.A.R.); non gravatoria (poiché, a fronte di più opzioni possibili, è quella che meno incide sulla sfera giuridica di tutti i soggetti interessati); è adeguata (alla luce di una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e le posizioni giuridicamente protette dei singoli, specie della ricorrente) poiché l'esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata di ogni contrapposto interesse;
- e) In ragione di tutto quanto sopra si ritiene di non estendere la ripetizione della Prova orale ai concorrenti classificati nella Graduatoria di merito sino alla posizione n.° 9 compresa, in quanto già utilmente contrattualizzati né agli altri candidati utilmente e collocati in graduatoria e non contrattualizzati;

RITENUTO

per quanto sopra esposto:

- 1) di ricostituire e riconvocare la Commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 417 del 03/8/2022;
- 2) di dare mandato, a tale Commissione esaminatrice, di ammettere con riserva e di convocare in sessione suppletiva, per la sola prova orale, la candidata B.S. (che era risultata idonea alle prime due precedenti prove concorsuali salvo che alla terza prova orale) con le modalità di cui all'art. 7 del D.P.R. 220/2001 e s.m.i. e con riserva di ogni valutazione all'esito della stessa, anche in via di autotutela confermativa di merito;
- 3) di dare mandato alla Commissione esaminatrice di sottoporre la candidata B.S. alla Prova Orale, con modalità analoghe a quelle previste - dalla legge di gara e dalle norme generali in materia - per lo svolgimento di tale prova nella precedente sessione di concorso per gli altri candidati, in seguito ai contenuti dell'Ordinanza T.A.R Piemonte 7 settembre 2023: ossia con estrazione a sorte degli argomenti della prova orale da una terna di buste sigillate, una delle quali sarà estratta a sorte, le cui domande saranno proposte alla candidata B.S. in seduta pubblica;
- 4) di riservarsi, a seguito dello svolgimento di tale prova orale con le riferite modalità, di riformulare e in caso di positivo esito dell'esame predetto, la nuova Graduatoria di merito, includendone con riserva la candidata B.S. o eventualmente anche – in via di autotutela confermativa – di sostituire detta Graduatoria approvata con la deliberazione n. 77/2023

DELIBERA

Per tutto quanto in Premessa argomentato:

- 1) **di ricostituire e riconvocare** la Commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 417 del 03/8/2022;
- 2) **di dare mandato**, a tale Commissione esaminatrice, di ammettere con riserva e convocare in sessione suppletiva per la sola prova orale la candidata B.S. (risultata idonea alle precedenti prove concorsuali), con le modalità di cui all'art. 7 del D.P.R. 220/2001 e s.m.i.. con riserva di ogni valutazione all'esito della stessa, anche in via di autotutela confermativa di merito;
- 3) **di dare mandato**, alla Commissione esaminatrice, di sottoporre la candidata B.S. alla Prova orale, con modalità analoghe a quelle adottate per lo svolgimento di tale prova nella precedente sessione del concorso per gli altri candidati, e rispettose dei contenuti dell'Ordinanza T.A.R Piemonte del 7 settembre 2023 n. 330: e quindi, in seduta pubblica, con estrazione di una busta, fra tre sigillate, contenente le tre domande costituenti la prova orale da proporre alla candidata B.S.;
- 4) **di riservarsi**, a seguito dello svolgimento di tale prova orale con le predette modalità, di riformulare – in caso di positivo esito dell'esame predetto - la nuova Graduatoria di merito, includendone con riserva la candidata B.S. o eventualmente anche – in via di autotutela confermativa – di sostituire in autotutela, laddove ricorressero i presupposti di cui alla legge n. 241/1990, detta Graduatoria approvata con la Deliberazione n. 77/2023.
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento è improduttivo di spese.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesesa Proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE
dott. Angelo PENNA**

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine